

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MURMURA e ACQUARONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1989

Modifiche ed integrazioni all'articolo 82, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 8 agosto 1985, n. 431, recante norme per la tutela del paesaggio e dell'ambiente, ha opportunamente previsto un sistema garantistico per la tutela delle bellezze naturali, consentendo al Ministro per i beni culturali e ambientali di annullare il nulla osta rilasciato dalle autorità regionali entro i sessanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del parere regionale.

Giurisprudenza e dottrina hanno ormai riconosciuto la perentorietà dei termini, alla luce del principio di immediatezza e di efficienza dell'azione amministrativa, legata alla legalità che non può consentire eccessive discrezionalità. Ed analogo riconoscimento vale per la

individuazione del *dies a quo*, chiaramente fissato in quello nel quale la comunicazione perviene al Ministro od ai suoi organi periferici decentrati o subordinati (ad esempio, le soprintendenze).

Forse, per la complessità del primo impatto applicativo o per il non inconsueto disordine della pubblica amministrazione, alcune decisioni del Ministro per i beni culturali e ambientali pervengono agli interessati ben oltre il termine dei sessanta giorni (*dies ad quem*), facendo ampliare enormemente lo *spatium deliberandi* e creando un contenzioso non solo innanzi al giudice amministrativo, ma anche innanzi a quello penale, motivati entrambi da qualche buco normativo.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per eliminare entrambi questi nei e per dare certezza ai rapporti giuridici, si è pensato di sottoporre all'attenzione del Parlamento il seguente disegno di legge, che, confermando il termine di sessanta giorni, già riconosciuto perentorio dal Ministero per i beni culturali e ambientali (*cf.* circolare n. 8 del 31 agosto

1985) e da numerose sentenze, prevede un ulteriore, ridotto termine di dieci giorni per la notifica del decreto di annullamento: e ciò per consentire il blocco di iniziative contrastanti con gli interessi generali, ma anche per evitare conflittualità e contenziosi dei quali non si avverte alcuna necessità.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il termine di sessanta giorni, previsto nell'ultimo periodo del nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, per l'annullamento da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali dell'autorizzazione regionale agli interventi su beni soggetti a vincolo paesistico, ha carattere perentorio.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 deve, a pena di decadenza, essere motivato e notificato nei successivi dieci giorni al proprietario ed alla Regione.